

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2396)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede l'attribuzione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un assegno temporaneo, con effetto dal 1° gennaio 1963.

Detto assegno non è pensionabile ed ha carattere transitorio, in previsione della sistemazione generale del trattamento economico dei pubblici dipendenti, in corso di studio da parte della Commissione per la riforma della Pubblica Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 3.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico di una aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 al personale civile dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Coefficienti di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
<i>a) impiegati</i>	
970	75.000
900	70.000
670	52.000
500	39.000
402	31.500
357	28.000
340	26.000
325	26.000
284	23.500
dal 190 al 240	18.000
dal 136 al 180	14.000
<i>b) operai</i>	
dal 183 al 210	18.000
dal 172 al 177	15.500
165	14.000
151	14.000